

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3863/91 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 1991****che stabilisce un calibro minimo di commercializzazione dei granchi applicabile  
in talune regioni costiere del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (*Crangon crangon*), i granchi di mare (*Cancer pagurus*) e gli scampi (*Nephrops norvegicus*)<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che, per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di granchi di talune regioni costiere del Regno Unito, possono essere previste deroghe alle disposizioni sul calibro minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 104/76;

considerando che, tenuto conto delle diverse condizioni di produzione in talune di queste regioni, è opportuno differenziare i calibri minimi derogatori per la specie interessata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

*Articolo 1*

1. Il calibro minimo di commercializzazione del granchio di mare è fissato a 12,5 cm nelle regioni costiere della Scozia, del Galles da Cemaes Head fino al punto più settentrionale del confine con l'Inghilterra, del Kent, dell'Essex, della zona nordorientale dell'Inghilterra compresa tra Humberside a sud e Northumberland a nord, nonché della zona nordoccidentale dell'Inghilterra compresa tra Cheshire a ovest e Haverigg Point in Cumbria a 54° 11,3' di latitudine nord.

2. Il calibro minimo è fissato a 11,5 cm nelle regioni costiere di Lincolnshire, Norfolk, Suffolk e della zona di pesca del mare di Cumbria.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1048/86 della Commissione<sup>(3)</sup> è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 96 dell'11. 4. 1986, pag. 14.